

COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.11

OGGETTO: TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, addì otto, del mese di aprile, alle ore 19:30 nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PEDUSSIA Andrea	SINDACO	X	
STRUMIA Hendrik Bartolomeo	VICE SINDACO	X	
DEMARIA Silvano	CONSIGLIERE	X	
PINCA Serenella	CONSIGLIERE	X	
UZIARD Ester	CONSIGLIERE	X	
MIRABILE Giuseppe	CONSIGLIERE	X	
CASALE Laura	CONSIGLIERE	X	
MAINA Giovanni Battista	CONSIGLIERE	X	
ROSSO Guglielmina	CONSIGLIERE	X	
PERLO Bernardino	CONSIGLIERE	X	
VANNI Pier Luigi	CONSIGLIERE		X
BORRI Bernardino	CONSIGLIERE		X
DEMICHELIS Lorenzo Clemente	CONSIGLIERE		X
MANISSERO Giovanni	CONSIGLIERE		X
GIORDANENGO Carlo	CONSIGLIERE		X
GRISTINA Giorgio	CONSIGLIERE	X	
GIUDICE Pier Paolo	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	12
		Totale Assenti:	5

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale DR. Massimo NARDI.

PEDUSSIA ANDREA nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

SINDACO: abbiamo applicato la TASI per capire, in parte, i mancati introiti dell'IMU sull'abitazione principale. Dovevamo far fronte alle mancate risorse per l'IMU sulla abitazione principale.

Rispetto all'IMU sulla prima casa abbiamo un minor gettito. Non applichiamo la TASI agli altri immobili. Rispetto all'anno precedente c'è una riduzione dei tributi. Gli 0,30 centesimi a mq della TARES non dovranno essere pagasti e per le attività ci sarà un peso minore dei tributi locali. Andiamo così incontro alle esigenze del mondo produttivo.

GIUDICE: votiamo contro

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'**IMPOSTA UNICA COMUNALE** (**IUC**) con decorrenza dal 1° Gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- 2. TASI (Tributi Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- 3. TARI (Tributo Servizi Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi el servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011, n.214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):

- Commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Comunale Unica)
- Commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuto)
- Commi da 669 a 681 -TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- Commi da 682 a 705 (Disciplina generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- > 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
- > 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- > 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- > 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- > 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e

dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Dato rettificato successivamente dal governo Renzi con l'approvazione del **Decreto Legislativo 16/2014** in materia di finanza locale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 6 Marzo 2014, che stabilisce un incremento delle aliquote, fermo restando che l'eccedenza nel gettito sia reinvestita per finanziare le famiglie disagiate o in difficoltà.

- > 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.
- ▶ 680. È differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.;
- ▶ 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- ➤ 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC;
- ▶ 692. Il comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- > 703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa; VISTO il comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), con il quale viene stabilito che per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della TASI, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all'abitazione principale dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014.

RITENUTO dover applicare il nuovo Tributi sui Servizi Indivisibili (TASI), nei seguenti casi:

• PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA:

- a) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- b) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

• PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE, di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 Dicembre 2011, n.214;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 dell'8.04.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

VISTE le Deliberazioni di Consiglio Comunale n.9 e 10 dell'8.04.2014 con le quali sono stati approvati il Piano Finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

 disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'art.1, Decreto del 13.02.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.43 del 21.02.2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30 Aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 "Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi" (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, il quale prevede:

- a) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
- b) Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
- c) I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
- d) Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

CON n.10 VOTI favorevoli e n. 2 contrari (Giudice e Gristina) espressi in forma palese dal Sindaco e dagli 11 Consiglieri presenti sui 16 assegnati al Comune,

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

1. DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014:

- A) ALIQUOTA 2,50 (Due/cinque) per mille da applicare alle Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite ai fini IMU occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- B) ALIQUOTA 1,20 (Uno/due) per mille da applicare alle Abitazioni Principali cat. A1, A8 e A9 e relative Pertinenze come definite ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- C) ALIQUOTA 1,00 (Uno) per mille da applicare ai Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 Dicembre 2011, n.214;

- 2. **DI STABILIRE l'azzeramento dell'aliquota di base TASI,** ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n.147, **per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati al precedente punto 2)** e per tutte le restanti aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- 3. DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :
 - A) Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
 - B) Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
 - C) Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

•	pubblica sicurezza e vigilanza	€ 181.605,78
•	tutela del patrimonio artistico e culturale	€ 96.779,39
•	servizi cimiteriali	€ 48.000,00
•	servizi di manutenzione stradale,	
del	verde pubblico, dell'illuminazione pubblica	€ 395.214,73
•	servizi socio assistenziali	€ 568.015,92
•	servizio di tutela degli edifici ed aree comunali	€ 46.000,00
•	altri servizi	€ 80.876,95

- 4. DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1º gennaio 2014;
- 5. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 9 dell'8.04.2014;
- 6. di DARE ATTO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 7. di DARE ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n.10 VOTI favorevoli e n. 2 contrari (Giudice e Gristina) espressi in forma palese dal Sindaco e dagli 11 Consiglieri presenti sui 16 assegnati al Comune,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, per motivi di urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL SINDACO F.to: PEDUSSIA Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: DR. Massimo NARDI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 267/00)

Affisso all'Albo Pretorio il giorno: 12/04/2014

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè

dal 12/04/2014

al 27/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: DR. Massimo NARDI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08-apr-2014 perché				
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comm	na 4° del D.Lgs 267/2000)			
Sommariva del Bosco, li	IL SEGRETARIO COMUNALE DR. Massimo NARDI			
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli u	usi consentiti dalla legge.			
Sommariva del Bosco, li	IL SEGRETARIO COMUNALE DR. Massimo NARDI			